



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

REGOLAMENTO ASILO NIDO COMUNALE “ARCOBALENO”

- Approvato con Delibera C.C. n. 41 del 03.06.1996 (CO.RE.CO. seduta del 18.06.1996, prot. n. 11281/96)
- Modificato con Delibera C.C. n. 43 del 26.06.1997 (CO.RE.CO. seduta del 08.07.1997, prot. n. 10501/97)
- Modificato con Delibera C.C. n. 62 del 25.09.1997 (CO.RE.CO. seduta del 09.10.1997, prot. n. 13143/97)
- Modificato con Delibera C.C. n. 34 del 14.05.1998
- Modificato con Delibera C.C. n. 4 del 15.02.2002
- Modificato con Delibera C.C. n. 17 del 27.03.2004
- Modificato con Delibera C.C. n. 99 del 28.12.2006
- Modificato con Decreto del Commissario n. 64 del 21.12.2010
- Modificato con Delibera C.C. n. 83 del 04.08.2011
- Modificato con Delibera C.C. n. 37 del 28.07.2015
- Modificato con Delibera C.C. n. 32 del 07.04.2016
- Modificato con Delibera C.C. n. 67 del 29.07.2016



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

TITOLO I – GENERALI

ART. 1 – DEFINIZIONE E CONTENUTI

L'Asilo Nido è un servizio sociale di interesse pubblico, con finalità educative, rivolto ai bambini fino al terzo anno di età ed alle loro famiglie.

L'Asilo Nido, nella sua autonomia istituzionale, si configura come strumento per lo sviluppo della personalità del bambino, a completamento della sua educazione, in collaborazione con la famiglia ed in integrazione con tutti gli altri servizi rivolti all'infanzia operanti sul territorio.

ART. 2 – COLLOCAZIONE FUNZIONALE

Il Comune di Monte San Vito istituisce e può gestire tramite terzi l'Asilo Nido e l'attività relativa è attribuita all'Assessorato ai Servizi Sociali.

ART. 3 – PROGETTAZIONE

La progettazione degli spazi interni ed esterni destinati al Nido effettuata nel rispetto delle norme regionali in vigore, deve consentire al bambino sia la possibilità di esplorazione dell'ambiente, sia la garanzia di poter essere seguito in piccoli gruppi e/o individualmente.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE

ART. 4 - REQUISITI

Il servizio Asilo Nido è destinato prioritariamente ai bambini delle famiglie residenti nell'ambito del territorio comunale.

Possono presentare domanda di ammissione al Nido comunale i bambini che abbiano compiuto il 3° mese di età e che non compiano il terzo anno di età entro il 31.12 dell'anno di presentazione della domanda

Possono altresì presentare richiesta di ammissione i bambini che compiono tre anni di età nel periodo 01 gennaio – 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, qualora non possano usufruire della possibilità di essere ammessi alla Scuola d'Infanzia. (Per la Scuola dell'Infanzia statale il quadro normativo di riferimento è definito dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 89 del 20 marzo



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

2009 e dall'Atto di indirizzo emanato dal Ministro in data 8 settembre 2009, che hanno riordinato l'intera materia di questo importante segmento del sistema scolastico e successive Circolari Ministeriali)."

Eventuali deroghe per l'ammissione rispetto la residenza o l'età dei bambini potranno essere disposte dal Sindaco sulla base di una motivata relazione dell'assistente sociale, sentito anche il parere del Comitato di Partecipazione.

ART. 5 – CAPIENZA SEZIONI

La ricettività di massima del Nido non deve superare i 35 posti – bambino.

L'Asilo Nido si articola in gruppi di bambini o sezioni aperte, costituiti in relazione all'età e al quadro di sviluppo psicomotorio, salvo diversa programmazione educativa, come di seguito specificato:

- bambini fino a 15 mesi
- bambini dai 16 ai 24 mesi
- bambini dai 25 mesi in poi.

Particolari obiettivi della programmazione educativa e speciali esigenze della utenza potranno condurre alla sperimentazione di altre soluzioni. L'inserimento dei bambini nei vari gruppi viene effettuato dal collegio del personale educativo, dopo aver informato i genitori, non rigidamente in base all'età, ma soprattutto in relazione al loro grado di sviluppo, ai loro bisogni e caratteristiche psico-fisiche.

I gruppi o sezioni svolgono l'attività con le seguenti articolazioni:

- accoglimento dei bambini;
- attività individuali e di gruppo in relazione alle esigenze motorie – affettive – intellettive dei bambini;
- pasto e riposo dei bambini;
- ripresa delle attività di gruppo;
- uscita dei bambini secondo quanto previsto dall'Amministrazione Comunale in base alle esigenze nel tempo manifestate dalla cittadinanza.

In relazione al passaggio di bambini da una sezione ad un'altra, all'inizio di ogni anno educativo, deve essere prevista la rotazione del personale educativo per garantire continuità di rapporto bambino – adulto e per assicurare, nel limite del possibile, ai bambini la presenza di figure di riferimento costanti.

ART. 6 – FUNZIONAMENTO

L'Asilo Nido ha carattere permanente ed è aperto nei giorni previsti dal calendario predisposto dall'Amministrazione (esclusi sabato, domenica, festivi infrasettimanali e festa del Patrono).



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

I periodi di chiusura si verificano nel mese di Agosto, durante le vacanze natalizie e pasquali, salvo eventuali chiusure straordinarie in altri periodi, per gravi, urgenti ed accertati motivi, stabilite dal Responsabile del Servizio Servizi Sociali di concerto con l'Amministrazione Comunale.

L'orario settimanale di apertura dell'Asilo Nido, è compreso dal lunedì al venerdì attualmente tra le 7.30 e le 17,00, secondo gli orari di frequenza prescelti.

L'organizzazione del Nido deve garantire l'utilizzo appieno dei posti – bambino, secondo il numero risultante dall'autorizzazione al funzionamento. Pertanto i posti vacanti all'entrata in vigore delle graduatorie, o che si rendessero vacanti in corso d'anno, devono essere coperti con nuovi ingressi secondo quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 14 del presente regolamento.

Il rapporto numerico educatore – bambino non deve essere superiore a uno a sette in relazione alla frequenza massima. In presenza di bambino portatore di handicap il rapporto numerico della sezione di appartenenza può essere ridotta di un bambino e/o può essere affiancata al soggetto portatore di handicap la figura di un educatore di sostegno (Art. 18 – Titolo III del presente Regolamento).

ART. 7 – FREQUENZA

L'entrata dei bambini al Nido è ammessa dalle ore 7.30 alle ore 9.00.

Eventuali ritardi, e devono essere casi eccezionali, o assenze, vanno comunicati telefonicamente al Nido entro le ore 9.00. Ritardi che si ripetono per più di tre volte, comportano la non accettazione del bambino al Nido.

In caso di ripetuti ritardi nelle uscite viene applicata una sanzione pari al 5% della quota fissa corrispondente alla fascia prescelta. Per ritardi che superano i 15 minuti, la sanzione sarà raddoppiata.

L'inserimento dei bambini nuovi ammessi o il reinserimento di bambini dopo assenza prolungata deve avvenire con gradualità in collaborazione con le famiglie.

Nel periodo di reinserimento o di inserimento dei nuovi iscritti sono da prevedere l'elasticità di orario e la presenza di una figura parentale secondo le modalità concordate tra genitori e personale educativo, tenute prioritariamente presenti le esigenze dei bambini.

All'inizio dell'anno educativo i bambini facenti parte della graduatoria iniziale devono essere inseriti entro il mese di ottobre, salvo casi particolarmente problematici.

L'eventuale ampliamento della fascia oraria scelta al momento dell'iscrizione può essere richiesto entro il primo mese di frequenza.

Qualora la famiglia dovesse farne richiesta dopo il primo mese di frequenza, l'ampliamento della fascia oraria potrà essere concesso solo in caso di disponibilità dei posti nel gruppo corrispondente.

La richiesta deve essere effettuata entro il 15 del mese per il mese successivo.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

All'uscita i bambini sono consegnati solo ai genitori o a persone conosciute ed autorizzate dai medesimi, previa comunicazione al Nido.

L'orario di uscita del Nido deve essere rigorosamente rispettato, salvo casi motivati e straordinari.

Qualora si verifichi il mancato ritiro del bambino da parte dei genitori entro l'orario di chiusura del Nido ed essi non siano immediatamente reperibili, il personale (comprendente almeno un educatore) rimarrà al Nido con il bambino in attesa che la famiglia venga rintracciata.

ART. 8 DIVIETI

Non è permesso l'accesso al Nido di estranei, cioè di persone al di fuori della cerchia parentale prossima dei bambini, se non preventivamente autorizzate.

Non è permesso al personale del Nido prendere iniziative riguardanti variazioni di orario o chiusure o sospensioni della mensa, ecc..... senza autorizzazione del responsabile del servizio.

Il personale non può somministrare ai bambini farmaci consegnati dai genitori, salvo i casi di patologie croniche per i quali si rimanda alla pagina 6 dell'allegato A al presente regolamento.

Non è consentito ai genitori portare alimenti di alcun genere.

E' tuttavia garantito il rispetto delle abitudini alimentari e dietetiche derivanti da convinzioni religiose.

È fatto divieto ai genitori di portare al Nido i propri figli con orecchini, braccialetti e collane e qualunque altro tipo di monile.

TITOLO III - PRESTAZIONI

ART. 9 – TIPOLOGIA

Il servizio Asilo Nido si realizza attraverso l'offerta delle seguenti prestazioni:

- educative e di aggregazione;
- igieniche;
- di alimentazione.

ART. 10 – PRESTAZIONI EDUCATIVE

L'Asilo Nido contribuisce secondo l'indirizzo montessoriano alla realizzazione di un armonico sviluppo psico-fisico del bambino attraverso interventi pedagogici, didattici, lucidi e cure personali fornite dagli educatori le cui funzioni sono esplicitate al successivo art. 26.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Rappresenta inoltre ausilio per le famiglie attraverso incontri informativi e formativi tenuti da esperti pedagogisti, psicologi, ecc., anche messi a disposizione dalla Zona Territoriale7.

ART. 11 – PRESTAZIONI IGIENICHE

Il Nido offre a tutti i bambini cure igieniche continue prestate dagli educatori.

ART. 12 – PRESTAZIONI DI ALIMENTAZIONE

Il Nido garantisce a tutti i bambini un vitto adeguato all'età. I pasti sono preparati sulla scorta di tabelle dietetiche predisposte dai servizi specifici della Zona Territoriale 7:

Le diete sono differenziate a seconda dell'età dei bambini.

La richiesta di diete speciali potrà essere accolta solo nei casi specificati alla pag. 7 dell'allegato A al presente regolamento.

L'orario dei vari pasti è fissato dal Coordinatore del Nido, sentiti gli educatori.

La tabella dietetica deve essere esposta nel locale accettazione.

Il Comitato di Partecipazione può delegare rappresentanti dei genitori (in regola con le norme sanitarie) a costituire un comitato – mensa composto da n. 2 membri.

Periodicamente tale Comitato effettua controlli sulla qualità e quantità del derrate alimentari e dei pasti forniti e relaziona in merito, al responsabile del servizio.

ART. 13 - ISCRIZIONI

La domanda di iscrizione va presentata al Sindaco del Comune di Monte San Vito nel periodo 1/31 Maggio. L'iscrizione, con valore di conferma, va presentata anche per i bambini che hanno già frequentato l'anno trascorso.

Nuove domande di ammissione possono essere presentate e accettate anche in altri periodi dell'anno.

Le ammissioni possono essere fatte anche durante l'anno educativo in caso di disponibilità di posti, ma non oltre 2 mesi antecedenti la chiusura dell'Asilo Nido.

Qualora il numero delle domande presentate risulti superiore ai posti – bambino disponibili, si procederà a redigere la graduatoria di ammissione.

La graduatoria viene predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali secondo i criteri di cui al successivo art. 14 entro il 15 giugno.

La graduatoria dopo l'approvazione del Responsabile del servizio viene resa nota entro 10 giorni presso l'Asilo Nido e presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Monte San Vito.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Per iscrivere i bambini i genitori devono compilare su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio servizi Sociali del Comune di Monte San Vito, una domanda sottoscritta con contestuale autocertificazione dei seguenti dati:

- situazione di famiglia
- situazione dei redditi dell'anno precedente riferita ai componenti il nucleo familiare
- dichiarazione dello stato di occupazione di ciascun genitore specificando se si tratta di occupazione a tempo pieno o part time.

Tutti coloro che non sono in grado, per la tipologia di lavoro, di presentare i propri redditi relativi all'anno precedente entro il termine di presentazione delle domande (31.05), dovranno provvedere a certificarli entro la metà di Luglio, di conseguenza la graduatoria potrebbe subire delle variazioni.

ART. 14 – CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE

La graduatoria delle domande di ammissione viene formulata, solo per posti vacanti, in base alle seguenti priorità:

- residenti nel Comune di Monte San Vito
 - bambini con nucleo monoparentale:
per nucleo monoparentale si intende:
 - nucleo composto da un bambino figlio di ragazza madre e dalla mamma,
 - nucleo composto da figlio orfano di padre o di madre e dal genitore superstite,
 - nucleo composto da bambino riconosciuto da un solo genitore e dal genitore stesso,
 - nucleo composto da un bambino con un solo genitore dove il bambino, pur se riconosciuto da entrambi, viene mantenuto solo dal genitore convivente.
- In presenza di un solo genitore, anche in caso di mantenimento vengono attribuiti 2,5 punti in più e viene creata una apposita colonna intitolata: "presenza di un solo genitore anche in caso di mantenimento";
- occupazione dei genitori in attività lavorativa riconoscendo un peso maggiore al lavoro a tempo pieno e al lavoro di entrambi i genitori rispetto al "part time" ed al lavoro di uno solo dei genitori. Coloro che dichiarano di non lavorare e/o di non avere reddito, in presenza di lista di attesa passeranno automaticamente alla fine della graduatoria. Chi presenta reddito pari a 0, in caso di ammissione, deve produrre preventivamente una garanzia di pagamento della retta, pari a tre mensilità
- | | |
|--|-------------|
| genitori che lavorano entrambi a tempo pieno | punti 2 + 2 |
| un genitore a tempo pieno e uno a tempo parziale | punti 2 + 1 |
| entrambi i genitori lavorano par time | punti 1 + 1 |
| lavora un solo genitore a tempo pieno | punti 1 |
| lavora un solo genitore a tempo parziale | punti 0,5 |
| entrambi i genitori sono disoccupati | punti 0; |



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

- minor reddito pro – capite (attribuendo il maggior punteggio al reddito più basso, gli altri vengono assegnati proporzionalmente)
punteggio massimo 1,5;
- maggior numero di figli (si attribuisce 0,5 punti per ogni figlio);
- bambini con minore età (dopo aver suddiviso in 3 fasce le età dei bambini si procede nel modo seguente(es. gruppo piccoli):

	da 4 a 7mesi	punti 2
	da 8 a 11mesi	punti 1,5
	da 12 a 15 mesi	punti 1
(es. gruppo medi):	da 16 a 18mesi	punti 2
	da 19 a 21mesi	punti 1,5
	da 22 a 24mesi	punti 1
(es. gruppo grandi):	da 25 a 27mesi	punti 1,5
	da 28 a 30mesi	punti 1;
- bambini con handicap punti 5;
- presenza in graduatoria nell'anno trascorso (riconoscere un punteggio a chi è stato inutilmente in lista l'anno educativo trascorso) punti 0,3.

Si terranno comunque in considerazione eventuali situazioni particolari segnalate dai Servizi Sociali, dando naturalmente la precedenza ai residenti nel Comune di Monte San Vito.

La graduatoria è suddivisa, in rapporto all'età posseduta dai bambini alla data di inizio frequenza, in tre elenchi:

- bambini con età inferiore a 15 mesi;
- bambini di età superiore a 16 mesi ed inferiore a 24;
- bambini con età superiore a 25 mesi ed inferiore a 30.

In occasione della formulazione della graduatoria all'inizio del nuovo anno educativo, nel caso in cui si presenti una disponibilità di posti in uno dei tre gruppi, se non vi sono nuove domande di bambini in età corrispondente, si attinge all'elenco del gruppo di età più affine individuando il bambino in età più prossima a quella del gruppo da completare, prescindendo dall'ordine stabilito dalla graduatoria di appartenenza.

Per quanto riguarda i non residenti, in caso di posti vacanti verrà data loro la possibilità di essere inseriti al Nido

ART. 15 – CRITERI DI AMMISSIONE

Si ammette il bambino al Nido, attingendo dalla graduatoria, ogni qualvolta risulti vacante un posto – bambino fino a 2 mesi prima della chiusura dell'anno educativo.

In presenza di rinunce, l'Ufficio Servizi Sociali comunica alla famiglia interessata, in base alla graduatoria, la possibilità dell'inserimento del proprio figlio al Nido. La famiglia sarà poi direttamente contattata dall'educatrice di riferimento per concordare un primo colloquio informativo durante il quale sarà stabilita la data di



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

inizio della frequenza. Nel caso in cui la famiglia non volesse più usufruire del servizio, dovrà darne comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali a stretto giro di posta con specifica rinuncia scritta.

Qualora la famiglia, per sopravvenuti problemi, non potesse rispettare la data di inizio della frequenza concordata in sede di colloquio, potrà chiederne il rinvio mediante richiesta scritta, da inviare alla Cooperativa che gestisce il Nido e al Sindaco del Comune di Monte San Vito, entro 7 giorni dalla data del colloquio stesso. Il rinvio dell'inizio di frequenza potrà essere accordato per un massimo di 15 giorni a partire dalla data stabilita in sede di primo colloquio e solo se non ci saranno domande in attesa. L'ammissione non potrà comunque andare oltre il 30 novembre dell'anno educativo considerato.

Nei casi in cui la richiesta di rinvio dovesse essere determinata da impedimenti di carattere sanitario, comprovati da certificato medico, il rinvio dell'inizio di frequenza potrà essere prorogato per tutta la durata del certificato, fino ad un massimo di 40 giorni ivi inclusi i 15 giorni sopra nominati, pena l'esclusione dalla graduatoria.

Per quanto riguarda gli inserimenti che avvengono in corso d'anno, le modalità per la richiesta di rinvio sono le stesse sopra indicate.

Le famiglie che faranno richiesta di rinvio saranno tenute a corrispondere il 30% della quota fissa della retta relativa alla fascia oraria prescelta per il mantenimento del posto.

Solamente per quanto riguarda il mese di primo inserimento, in assenza di richiesta di rinvio, la quota fissa relativa alla fascia oraria prescelta verrà corrisposta conteggiando i giorni a partire dal 1° giorno di inserimento, esclusi sabati, domeniche e giorni festivi infrasettimanali. Per quanto riguarda eventuali giorni di assenza durante il periodo di 1° inserimento, si rimanda a quanto disposto al c. 4 art. 19 del presente regolamento.

Per quanto riguarda il calcolo della quota fissa del mese di primo inserimento, si prende come riferimento la quota giornaliera determinata considerando quale dato standard una frequenza mensile di 20 giorni.

ART. 16 – INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL'INSERIMENTO

All'atto dell'ammissione del bambino e comunque prima che abbia inizio a frequenza, è necessario un colloquio preliminare degli educatori con i genitori volto a favorire l'inserimento nel Nido.

Altri colloqui potranno essere effettuati durante la frequenza del bambino al Nido su richiesta del genitore interessato.

Durante il primo colloquio l'educatore dovrà accertare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale e, al momento dell'inserimento del bambino al nido, dovrà curare l'acquisizione della fotocopia del libretto delle vaccinazioni.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

All'inizio del nuovo anno l'educatore di riferimento provvederà a richiedere la copia aggiornata del libretto delle vaccinazioni.

Ai sensi del c. 2 del DPR 355/99 in caso di mancata presentazione della certificazione l'educatore ne darà tempestiva comunicazione al responsabile del servizio per le successive comunicazioni richieste dalla legge.

La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione del bambino.

ART. 17 – DIMISSIONI

I genitori possono in qualsiasi momento rinunciare al diritto posto – al Nido presentando apposita dichiarazione scritta al Sindaco del Comune di Monte San Vito e alla Cooperativa che gestisce il Nido.

La rinuncia in corso d'anno deve essere comunicata entro il 15 dell'ultimo mese di frequenza. In tal caso viene pagata solo la retta del mese considerato.

Il superamento di tale termine comporterà anche il pagamento della quota fissa del mese successivo.

In caso di rinuncia nei mesi di giugno e luglio, è prevista una contribuzione pari al 30% della quota fissa per il mantenimento del posto.

Si fa luogo a dimissioni di ufficio nei seguenti casi:

- per mancato rispetto del presente Regolamento;
- per morosità nel pagamento della retta mensile di frequenza dopo due solleciti scritti;
- per continuo mancato rispetto dell'orario di entrata e di uscita.

I bambini frequentanti il Nido che compiono il terzo anno di età nel corso dell'anno

educativo, possono completare il percorso iniziato fino alla chiusura per le vacanze estive.

ART. 18 – INSERIMENTO BAMBINI PORTATORI DI HANDICAPS

Premesso che nell'Asilo Nido si perseguono finalità ed obiettivi validi per tutti i bambini, che si concretizzano comunque in interventi di carattere pedagogico e non terapeutico – riabilitativo, il Coordinatore propone al Responsabile Comunale del Servizio l'adeguamento numerico del personale educativo in rapporto ai bambini iscritti o la presenza di un "Educatore Professionale" o "Specializzato H" qualora sia indispensabile un sostegno individualizzato (il sostegno verrà concesso in presenza di riconoscimento ai sensi della L. 104/92 o, in via eccezionale, previa diagnosi funzionale e progetto educativo del servizio UMEE ASUR 7).

La dimissione può essere prorogata di un ulteriore anno rispetto a quanto consentito dall'art. 17, su richiesta della famiglia, sentito il competente servizio UMEE, e comunque non oltre la data di chiusura estiva del Nido.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

ART. 19 – RETTE FREQUENZA

Le rette sono stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Attualmente sono differenziate in base alle seguenti fasce d'orario di frequenza:

- 7,30 – 13,00
- 7,30 – 15,00
- 7,30 – 17,00

La retta si compone di una quota fissa più una quota pasto. Non è prevista alcuna maggiorazione per i non residenti

Si precisa che la quota pasto, riferita al giorno nel quale si comunica l'assenza, non dovrà essere corrisposta.

Per ogni figlio che frequenta il Nido oltre al primo è prevista una riduzione di 1/3 della quota fissa dovuta, relativa alla fascia oraria prescelta. In caso di assenza per malattia del bambino documentata con certificato medico, pari o superiore a venti giorni continuativi compresi nel conteggio il giorno in cui si comunica l'assenza, sabato, domenica ed eventuali festività infrasettimanali, e comunque inferiore ad un mese, la retta verrà ridotta nella misura di 1/4 della quota fissa.

In caso di assenza prolungata superiore ad un mese continuativo per problemi sanitari comprovati da certificato medico, è previsto il mantenimento del posto e una contribuzione da parte della famiglia pari al 30% della quota fissa.

Le rette vanno corrisposte al Comune di Monte San Vito con versamento da effettuarsi alla Tesoreria Comunale presso la banca di riferimento dal 10° al 20° giorno di ogni mese.

ART. 20 – ORGANI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione si realizza attraverso i seguenti organismi:

- Comitato di partecipazione;
- Collegio Educatori;
- Assemblea dei genitori;
- Amministrazione Comunale.

ART. 21 – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE

Il Comitato di partecipazione è nominato dal Responsabile Comunale del Servizio ed è composto da 6 membri:

- 3 rappresentanti delle famiglie, nominati dall'Assemblea dei genitori dei bambini che frequentano il Nido;



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

- il Referente del Nido in rappresentanza del personale che opera all'interno del Nido eletto dal Collegio degli Educatori;
- 1 rappresentante della Cooperativa
- il responsabile del servizio per l'Amministrazione Comunale.

I componenti del Comitato di partecipazione dopo 3 assenze continuative ingiustificate decadono automaticamente.

Non possono essere nominati come rappresentanti dei genitori gli operatori del Nido ed i rispettivi coniugi.

I rappresentanti delle famiglie – utenti decadono automaticamente dall'incarico quando il loro figlio cessa di fruire del servizio Asilo Nido e vengono tempestivamente sostituiti.

Il Comitato di partecipazione nomina nel suo seno, a maggioranza, il Presidente, scelto tra i rappresentanti dei genitori, ed il segretario verbalizzante .

Il Comitato di partecipazione si riunisce in via ordinaria due volte nel corso dell'anno educativo e, in via straordinaria, su Convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri del Comitato stesso.

La convocazione ordinaria e straordinaria in forma scritta, deve indicare l'ordine del giorno e deve essere esposta, mediante affissione nell'entrata del Nido, prima della data fissata per la seduta.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti (4), in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di 1/3 dei componenti. Per l'approvazione delle proposte occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le sedute del Comitato sono pubbliche. E' facoltà del Comitato deliberare il passaggio a seduta segreta per particolari argomenti all'ordine del giorno. La seduta segreta è obbligatoria quando trattasi di problemi riguardanti persone.

Presso l'Asilo Nido devono essere conservati i verbali delle riunioni firmati dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante.

ART. 22 – COMPITI DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE

Compito del Comitato di partecipazione è quello di vigilare sul funzionamento ed il pieno utilizzo del Nido, di modo che l'inserimento dei bambini avvenga secondo il numero dei posti.

Al Comitato di partecipazione, compete:

- la predisposizione di proposte, modifiche, miglioramenti del regolamento interno;
- osservazioni e rilievi, attraverso propri rappresentanti delegati, sulla qualità del vitto e delle derrate alimentari.

ART. 23 – COLLEGIO EDUCATORI



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Il Collegio degli Educatori è formato da tutti gli Educatori. Si riunisce per:

- programmare e verificare l'attività educativa e l'organizzazione interna del Nido;
- creare occasione di collaborazione con i genitori anche con incontri di sezione;
- partecipare all'Assemblea dei genitori;
- proporre modalità di impiego dei fondi assegnati;
- eleggere il referente, rappresentante in seno al Comitato di Gestione, tramite la partecipazione alla votazione di almeno la metà più uno del personale assegnato al Nido.

Le riunioni del Collegio Educatori si svolgono di norma una volta al mese all'interno del Nido in orari prestabiliti e comunque al di fuori dell'orario di funzionamento del Nido stesso.

ART. 24 – ASSEMBLEA DEI GENITORI

L'Assemblea dei genitori è convocata dal Presidente del Comitato di partecipazione almeno 2 volte all'anno o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno 1/3 dei genitori. Può essere convocata anche dal responsabile comunale del servizio per motivi amministrativi.

Le convocazioni dell'Assemblea avvengono mediante avviso scritto, affisso all'albo dell'Asilo Nido almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, che va inviata per conoscenza all'Amministrazione Comunale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di partecipazione.

L'Assemblea dei genitori elegge i propri rappresentanti in seno ai Comitati di partecipazione: per la sua validità, in prima convocazione, è richiesta la partecipazione della metà più uno dei genitori, mentre in seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di 1/3.

In tutti gli altri casi l'Assemblea delibera in unica convocazione senza prefissare il quorum dei partecipanti.

Hanno diritto al voto entrambi i genitori o chi ne fa le veci.

Non è ammessa la delega.

L'Assemblea dei genitori discute ed esprime il proprio parere sull'andamento del servizio in ogni suo aspetto.

ART. 25 - AMMINISTRAZIONE COMUNALE

E' comunque riservato all'Amministrazione Comunale ogni potere di controllo, sorveglianza e indirizzo programmato per la gestione dell'Asilo Nido Comunale.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

TITOLO VII – ORDINAMENTO DEL PERSONALE

ART. 26 – TIPOLOGIA

Al Nido è assegnato personale educativo (almeno il 51% con attestato di differenziazione didattica di tipo montessoriano) di inservienza e cucina in misura tale da assicurare il regolare funzionamento del servizio in conformità alle norme di Legge.

Qualsiasi assenza di personale deve essere tempestivamente colmata dalla Cooperativa che gestisce il Nido con personale idoneo allo svolgimento del servizio.

ART. 27 – COMPITI DEL PERSONALE

Il personale educativo, secondo l'indirizzo montessoriano, deve realizzare condizioni e modalità di relazione necessarie all'armonioso sviluppo dei bambini in rapporto alle loro specifiche esigenze.

Deve inoltre garantire ai bambini la risposta ai loro bisogni emotivi ponendo una particolare attenzione ai problemi dell'articolarsi dei rapporti con gli adulti e gli altri bambini, integrando gli aspetti affettivi con quelli cognitivi e psicomotori dello sviluppo attraverso un'attenta e collegiale programmazione.

Il personale educativo promuove e realizza attività ludico – didattiche e provvede alle cure quotidiane dei bambini valorizzando gli aspetti di relazione nel momento del cambio, del pasto, del sonno e curando la continuità del rapporto adulto – bambino.

L'educatore estende altresì il proprio intervento attraverso un dialogo continuo con i componenti l'ambiente familiare e sociale del bambino e con gli altri servizi socio – educativi e sanitari territoriali.

ART. 28 – COMPITI DEL REFERENTE DEL NIDO

Le funzioni di Referente dell'Asilo Nido sono svolte da un educatore nominato all'interno del collegio degli educatori. A Lui sono affidate l'organizzazione e la gestione delle attività e del personale.

Il Referente è tenuto a svolgere ogni incombenza tecnico – amministrativa, di cui risponde direttamente all'Amministrazione Comunale e al Comitato di partecipazione.

In particolare:

- vigila sul regolare funzionamento del Nido ed organizza l'impiego del personale educativo, ausiliario e di cucina;
- mantiene costanti rapporti con la Azienda Sanitaria Unica Regionale - Zona Territoriale⁷, l'Amministrazione Comunale e con il Comitato di partecipazione;
- è responsabile dell'attuazione delle indicazioni pedagogiche date dal supervisore dell'Opera Nazionale Montessori o emesse in sede di aggiornamento;



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

è membro del Comitato di partecipazione.

ART. 29 – COMPITI DELL'OPERATORE

L'operatore del Nido svolge mansioni di inservienza ed in particolare:

- garantisce la pulizia quotidiana dei locali interni ed esterni del Nido, degli arredi e attrezzature;
- provvede alle operazioni di lavanderia e guardaroba e servizio a tavola al momento dei pasti.

ART. 30 – COMPITI DEL CUOCO

La Cooperativa è responsabile dell'approvvigionamento degli alimenti ed il cuoco controlla le forniture, la conservazione, manipolazione e preparazione degli alimenti per i bambini in conformità alle tabelle dietetiche in vigore ed alle norme igienico – sanitarie.

Inoltre:

1. compila il registro di carico e scarico dei generi alimentari forniti e del materiale utilizzato per la cucina;
2. prepara i pasti per il personale che fruisce della mensa secondo il menu stabilito dall'Amministrazione;
3. pulisce i locali, le attrezzature da cucina, la dispensa e le stoviglie.

TITOLO VIII – SERVIZIO COORDINAMENTO

ART. 31 – COORDINAMENTO PEDAGOGICO

Il coordinamento pedagogico viene garantito da un supervisore montessoriano, in forza della convenzione stipulata dall'Amministrazione Comunale con l'Opera Nazionale Montessori, che cura anche la formazione e l'aggiornamento continuo del personale

Il supervisore Montessoriano, in collaborazione con il personale, individua le linee generali di organizzazione e funzionamento dell'Asilo Nido e progetta, realizza e documenta iniziative didattico – pedagogiche e di sperimentazione.

In particolare:

- partecipa periodicamente, almeno una volta al mese, ai collegi del personale educativo, offre consulenza ed indicazioni operative per la programmazione educativa e per la formulazione dei profili di ogni bambino;
- partecipa almeno due volte all'anno all'Assemblea dei genitori.

ART. 32 – CONSULENZA PSICOLOGICA



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Il personale del Nido si avvale della consulenza dello psicologo della Zona Territoriale 7 particolarmente esperto in problemi della prima infanzia, ogni qualvolta ne riveli la necessità per esigenze generali del servizio o interventi su casi individuali.

TITOLO IX – VIGILANZA SANITARIA

ART. 33 – SERVIZIO SANITARIO

L'Amministrazione Comunale provvede ad assicurare all'Asilo Nido mediante la Zona Territoriale 7, i più idonei controlli, le prestazioni ed i servizi necessari per la tutela della salute e dell'igiene dei bambini secondo le norme vigenti in materia, potenziando soprattutto gli interventi di prevenzione.

Specifici progetti o programmi di intervento predisposti dalla Zona Territoriale 7 vanno approvati dall'Amministrazione Comunale con il contributo degli operatori, delle famiglie e del Comitato di partecipazione.

In particolare presso il Nido viene effettuata periodicamente una disinfestazione e derattizzazione a cura dell'Unione dei Comuni di Montemarciano e Monte San Vito.

Art. 34 - MODALITA' PER LA RIAMMISSIONE (si veda all.A)

Il certificato medico, rilasciato dal medico curante è indispensabile per la riammissione al nido dopo almeno 5 giorni di assenza consecutivi, compresi il sabato, la domenica e le festività infrasettimanali (escluse vacanze natalizie, pasquali ed estive).

Non è possibile riammettere al nido il bambino che presenti punti di sutura, gessature e/o simili.

Il caso di assenza per motivi familiari superiore a 6 giorni, non sarà necessario il certificato di riammissione solo nel caso in cui l'assenza sia stata preventivamente comunicata per iscritto al Nido.

Il certificato di riammissione dovrà invece essere rilasciato dai distretti sanitari di competenza per i seguenti casi:

- difterite, tetano e poliomielite
- epatite virale
- salmonellosi
- parassitosi cutanea (scabbia, tigna, pediculosi)

In tutti gli altri casi il certificato di riammissione potrà essere rilasciato dal medico curante.

Per la riammissione al Nido dopo le vacanze estive o per chiusura del servizio, non si richiede alcun certificato medico.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Art. 35 - ALLONTANAMENTI CAUTELATIVI (si veda all. A)

Il personale educativo è autorizzato ad allontanare il bambino dal nido affidandolo ai genitori nei seguenti casi:

- malessere acuto (es. vomito, male all'orecchio, pianto reiterato insolito e non motivato, ecc..)
- febbre: se supera i 37,5° a misurazione esterna
- diarrea: dopo 3 scariche liquide
- sospetta congiuntivite (occhio arrossato con secrezione)
- ossiuriasi (vermi nelle feci)
- candidiasi del cavo orale (mughetto)
- herpes labialis
- pediculosi
- eruzioni cutanee a tipo esantematico (sospetta malattia infettiva)
- micosi
- affezioni gravi delle vie respiratorie (rinite muco purulenta, tosse insistente, episodi asmatici, ecc)

In questi casi il bambino sarà riammesso solo dietro presentazione di certificato del medico curante che attesta l'avvenuta guarigione, anche se l'assenza è inferiore ai 5 giorni.

In caso di pediculosi il certificato di riammissione dovrà essere rilasciato dal distretto sanitario di competenza (art. 36 del presente regolamento)

Quando risulti necessario allontanare il bambino, il personale educativo avverte i genitori che sono obbligati a provvedervi tempestivamente.

I genitori pertanto devono fornire un recapito telefonico che consenta al personale del nido di rintracciare, in qualunque momento dell'orario di frequenza del bambino, i genitori stessi o altre figure da essi autorizzate.

Nel caso di situazioni di particolare gravità, il personale educativo è tenuto ad avvertire in primo luogo il 118 e quindi i genitori.

In tal caso l'educatore accompagnerà il bambino e rimarrà con lui in attesa dell'arrivo dei genitori.

Durante la temporanea assenza dell'educatore il servizio presso il Nido sarà organizzato in modo tale da assicurare ai bambini del gruppo la necessaria sicurezza ed assistenza.

Il personale educativo è ugualmente tenuto ad avvertire il 118 nel caso in cui, verificatasi la necessità di dover allontanare il bambino, non fosse possibile reperire prontamente i genitori o altre figure da essi autorizzate e le condizioni del bambino dovessero nel frattempo aggravarsi.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

TITOLO X – RICORSI AMMINISTRATIVI

ART. 36 - OGGETTO

Sui provvedimenti adottati dal Comitato di Gestione è ammesso ricorso al Sindaco, il quale sottoporrà la questione all'esame della Giunta che deciderà definitivamente entro 30 giorni.

TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37 – RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono in quanto applicabili, le norme della legge comunale e provinciale, dello Statuto Comunale del testo unico delle leggi sanitarie e successive modificazioni.